

**Contratto per la fornitura in modalita' "service" di sistemi analitici per
l'esecuzione di esami diagnostici, in fabbisogno ai Laboratori di Analisi
dei Presidi Ospedalieri dell'Azienda**

L'anno duemiladiciotto il giorno _____ del mese di _____ in Potenza, nella sede
amministrativa dell'Azienda _____ situata in Via _____,
sono personalmente comparsi:

▪ _____, nato a _____ il
_____, nella sua qualità di
_____ dell'**Azienda** _____

con sede in Potenza alla Via _____, codice fiscale _____, (di
seguito denominata per brevità Azienda) domiciliato per la carica presso la
predetta sede legale, delegato alla sottoscrizione dei contratti di forniture di beni
e servizi, giusta Deliberazione n. _____ del _____;

▪ _____, nato a _____) il
_____, residente in _____, Via _____ il
quale dichiara di agire ed intervenire nel presente atto nella sua qualità di
procuratore della Ditta _____ (di seguito denominata per
brevità Ditta) con sede legale in _____, alla Via _____,
partita Iva _____

I nominati comparenti rinunciano espressamente all'assistenza di testimoni.

Premesso che

▪ Con D.D.G. n. _____ del _____, l'Azienda _____ ha
preso atto della Determinazione Dirigenziale n. _____ del
_____ del Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione
Basilicata (SUA-RB) -Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore,

ALLEGATO N. 1. G

con cui è stato aggiudicato, in via definitiva ed efficace, l'appalto per la fornitura

quinquennale di materiali per l'esecuzione del controllo di qualità interno /CQI),

e per la fornitura in modalità **"service"** di sistemi analitici completi per

l'esecuzione dei esami diagnostici, in fabbisogno ai Laboratori di Analisi Chimico-

Cliniche dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza e dell'Azienda Ospedaliera

Regionale San Carlo di Potenza;

▪ la Ditta _____ è risultata affidataria della

fornitura del lotto _____ riguardante _____;

▪ a garanzia dell'esecuzione del contratto, la Ditta _____ ha costituito

deposito cauzionale di € _____ (inserire se del caso cauzione ridotta ai

sensi dell'art. 93 del D.Lgs n. 50/2016) mediante fidejussione n.

_____ emessa in data _____ da _____;

▪ in merito all'insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di

cui all'art. 67 del D.Lgs 06/09/2011, n. 159, con la richiamata D.D.G. n.

2018/_____ si è preso atto, altresì, che la SUA-RB ha attivato i controlli

previsti dalla suindicata disposizione normativa, nei confronti dei soggetti a

questi sottoposti per legge. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 92, comma 3 del

D.Lgs 159/2011, si procede alla stipula del presente anche in assenza

dell'informazione antimafia, fatto salvo il recesso in caso di sopravvenuta

informazione interdittiva

Tutto ciò premesso, tra i predetti signori nelle rispettive qualità, previa ratifica e

conferma della narrativa che precede si conviene e si stipula quanto segue:

ART.01- Formano parte integrante e sostanziale del presente atto, oltre alle

premesse: a) la deliberazione n. _____ del _____; b) il capitolato speciale

di appalto; c) il capitolato tecnico; d) l'offerta della Ditta n. _____ del

ALLEGATO N. 1. G

. I predetti atti di cui alle lettere a) , b), c), e d), che la Ditta dichiara di

conoscere integralmete il contenuto, non sono materialmente allegati al presente atto

e sono depositati presso l'U.O.C. Provveditorato-Economato che ne curerà la

conservazione nei modi di legge.

Art. 02- L'Azienda _____ affida alla Ditta _____ come

sopra costituita, che accetta senza riserva alcuna la fornitura dei prodotti alla stessa

aggiudicati e relativi ai lotti: _____ -

Art.03 –Durata contrattuale- La fornitura sarà ripartita nell’arco di anni cinque a

decorrere dal primo giorno del mese successivo alla stipula del presente contratto,

con possibilità di risoluzione anticipata da parte dell’Azienda, in qualsiasi momento,

da comunicarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in caso di

non conforme esecuzione del contratto. Il contratto potrà essere prolungato ai sensi

dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, per un successivo periodo di anni

uno. In tale ipotesi nessun compenso sarà corrisposto per i canoni di noleggio delle

strumentazioni. E’ escluso ogni rinnovo tacito. Nelle more dell’espletamento di una

nuova gara di appalto, e per garantire la continuità nell’erogazione delle prestazioni

diagnostiche, la Ditta è tenuta, qualora richiesto dall’Azienda Sanitaria, garantire

l’esecuzione della fornitura alle medesime condizioni già pattuite, a eccezione dei

canoni di noleggio che non saranno più corrisposti, fino all’individuazione del nuovo

contraente. Al termine della fornitura, anche in presenza di nuova aggiudicazione a

favore di altro fornitore, la Ditta si impegna a garantire la regolarità delle forniture,

nonché il necessario supporto ed assistenza per consentire alla U.O. utilizzatrice di

erogare al meglio i propri servizi nelle more dell’avvio della nuova fornitura.La

suddetta clausola costituisce specifico patto contrattuale e, pertanto, in caso di

inadempienza l’Azienda si rivarrà sul deposito cauzionale. La risoluzione, estensione

ALLEGATO N. 1. G

o riduzione del contratto, potrà pure avvenire in via anticipata, in forza di modifiche dell'Azienda in presenza di variazioni del proprio ambito territoriale o delle funzioni o soppressione dei Servizi utilizzatori dei sistemi diagnostici oggetto della presente gara, e ciò senza alcun aggravio per l'Azienda stessa per risarcimento, indennizzo o altro titolo. Le apparecchiature oggetto di fornitura fornite in locazione resteranno di proprietà della Ditta e saranno restituite alla stessa previo accordo con il Responsabile dell'Unità Operativa interessata, dopo la conclusione del contratto, nello stato d'uso in cui si troveranno, senza che la Ditta possa pretendere alcunché.

Art. 04 -Condizioni di esecuzione Sono a carico della Ditta, intendendosi remunerati con il corrispettivo corrisposto dall'Azienda, le spese e i rischi relativi alla prestazione della fornitura oggetto del presente capitolato e contenuti negli altri atti di gara, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi a spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale. Le forniture debbono necessariamente essere rispondenti alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nel presente atto, nel capitolato tecnico e nell'Offerta Tecnica della Ditta. In ogni caso, la Ditta si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'inizio dell'esecuzione della fornitura. La Ditta si impegna espressamente a manlevare e mantenere indenne l'Azienda da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizione tecniche e di sicurezza vigenti.

La presente fornitura è basata sul principio della presupposizione in conseguenza del quale il numero e la tipologia dei test che si presume di effettuare indicati in ciascuno

ALLEGATO N. 1. G

dei lotti, sono puramente indicativi, essendo gli stessi non esattamente prevedibili in quanto subordinati da fattori variabili e da altre cause e circostanze legate alla particolare natura dell'attività sanitaria. I dati indicati non costituiscono, perciò, impegno o promessa dell'Azienda la quale non garantisce lo stesso ammontare di attività/volumi per gli anni di vigenza del contratto. Di conseguenza la Ditta sarà tenuta a fornire, alle condizioni economiche e tecnico-organizzative risultanti in sede di gara, solo ed esclusivamente le quantità di prodotti che verranno effettivamente ordinate, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo qualora le quantità ordinate, al termine della fornitura, risultassero diverse da quelle preventivabili a seguito delle informazioni fornite. Verificandosi tale ipotesi la Ditta non potrà pretendere maggiori compensi rispetto ai prezzi indicati nell'offerta. La fornitura dovrà, quindi, essere regolarmente eseguita sia per quantitativi minori che per quantitativi maggiori rispetto a quelli desumibili nel presente capitolato tecnico.

Art.05 –Requisiti dei prodotti e delle strumentazioni Il sistema analitico da fornire deve corrispondere alle esigenze del laboratorio utilizzatore, e dovrà comprendere:

a) Fornitura in locazione di n. ____ sistemi analitici, completi _____

La singola apparecchiatura, corredata di tutti gli accessori necessari al loro buon funzionamento, dovrà rispondere ai requisiti minimi indicati nel capitolato tecnico. La strumentazione deve essere nuova di fabbrica e di ultima generazione.

La strumentazione offerta deve recare la marcatura CE ed essere conforme al D.Lgs 08/09/2000, n. 332, in attuazione alla Direttiva Europea 98/79/CE del 27/10/1998, come modificato ed integrato con D.Lgs 25/01/2010, n. 37.

b) La somministrazione completa di tutti i reagenti, materiali di consumo, accessori, necessari all'effettuazione dei test indicati, nonché dei calibratori ove previsti, e

ALLEGATO N. 1. G

controlli, e di quant'altro necessario per l'effettuazione degli esami nelle quantità

e modalità indicate nel capitolato tecnico.

c) Un corso di addestramento per tutto il personale addetto all'uso, da effettuarsi

direttamente presso la U.O. destinataria della fornitura, senza limitazioni al

numero dei partecipanti, oltre ad eventuali corsi di aggiornamento in caso di

aggiornamento tecnico del sistema analitico fornito, ovvero di avvicendamento

del personale utilizzatore.

d) Installazione, messa in funzione ed avviamento della strumentazione

comprendente:

1. Imballo, trasporto, scarico, montaggio e collaudo nei locali delle singole

UU.OO./destinatari della fornitura;

2. Collegamenti elettrici (se necessari), idraulici (sistema di scarico) e

quant'altro necessario perché l'installazione possa considerarsi a regola

d'arte e conforme alle normative, senza esclusioni di sorta, compresa

l'eventuale fornitura di idonei sistemi di stabilizzazione della corrente, di

gruppi di continuità ove necessari,;

3. successiva disinstallazione del sistema analitico alla fine del periodo

contrattuale, da effettuarsi comunque previa comunicazione conforme a cura

dell'Azienda;

4. Garanzia contro ogni guasto derivante dal normale uso

e) Servizio di assistenza tecnica comprendente:

1. servizio di assistenza tecnica preventiva (manutenzione ordinaria) e

correttiva full-risk (manutenzione straordinaria), comprensiva di mano

d'opera e pezzi di ricambio, secondo quanto compiutamente descritto e

disciplinato dall'articolo 13 del capitolato speciale.

ALLEGATO N. 1. G

2. calibrazione periodica del sistema, ove prevista, con rilascio delle relative

attestazioni, effettuata in coincidenza della manutenzione preventiva e/o in

occasione di interventi sulle parti critiche del sistema medesimo;

3. eventuali aggiornamenti o nuove versioni di software;

4. sostituzione immediata con apparecchio identico in caso di guasto

irreparabile momentaneamente o definitivamente, (indicare la soluzione

proposta in caso di fermo macchina superiore a 48 ore lavorative);

5. qualora necessario al funzionamento del sistema analitico, la fornitura deve

comprendere un impianto di deionizzazione dell'acqua, compresa la

manutenzione ed il ricambio periodico delle resine ed un sistema per

consentire il funzionamento dell'apparecchio in caso di mancata erogazione

della corrente

Art.06 –Condizioni economiche I prezzi unitari Iva esclusa, di ciascuno dei

prodotti aggiudicati sono quelli riportati nell'offerta della Ditta n. ____ del ____

Per l'acquisto di eventuali prodotti necessari per l'esecuzione di ulteriori test

eseguibili con la strumentazione offerta, i prezzi di tali prodotti saranno determinati

con l'applicazione dello sconto percentuale del ____% da applicarsi sulle quotazioni

riportate del listino prezzi presentato dalla Ditta in sede di gara per l'esecuzione di

ulteriori test eseguibili con la strumentazione proposta, senza atti formali di

modifiche contrattuali. I prezzi suddetti dovranno intendersi per merce resa franco

locali magazzino dell'Azienda, a rischio della Ditta. Saranno pure comprensivo delle

spese di confezionamento, imballaggio, trasporto fino al luogo indicato per la

consegna, facchinaggio e di ogni altra spesa accessoria, ad esclusione dell'Iva.

Art.07 –Validità dei prezzi I prezzi offerti resteranno fissi ed invariati per i primi

24 mesi di fornitura. Trattandosi di contratto ad esecuzione periodica e continuativa,

ALLEGATO N. 1. G

i prezzi offerti sono sottoposti alla revisione su richiesta adeguatamente motivata

della parte interessata, con decorrenza, ove accettata, dal momento della richiesta

stessa e, pertanto, non retroattiva. La revisione contrattuale, regolata dalle

prescrizioni dettate in materia dall'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., verrà

operata sulla base dei seguenti elementi:

- Decorsi i primi 24 mesi di fornitura, si procederà a rivedere i prezzi con cadenza

annuale in aumento o in diminuzione sulla base di una istruttoria condotta dal

responsabile del procedimento;

- A tal fine la Ditta, qualora intenda richiedere un aumento del prezzo del singolo

prodotto e/o per gruppo di prodotti, dovrà avanzare richiesta, documentando i

motivi dell'adeguamento richiesto.

Si procederà all'adeguamento dei prezzi contrattuali utilizzando l'indice dei prezzi al

consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi.

Qualora a seguito di disposizioni normative dirette al contenimento della spesa

emerga che i prezzi contrattuali siano superiori del 20% rispetto a quelli segnalati

dall'ANAC, o da altri Organismi istituzionali, l'Azienda proporrà alla Ditta la

rinegoziazione dei prezzi che abbia l'effetto di ricondurre i prezzi unitari di fornitura

ai prezzi di riferimento come sopra individuati, e senza che ciò comporti una modifica

della durata del contratto, con possibilità di recedere dal contratto in caso di non

accettazione da parte della Ditta, ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile.

Art. 08- Direzione dell'esecuzione del contratto -La vigilanza sulla corretta

esecuzione del contratto è attribuita al Responsabile del Servizio destinatario della

fornitura, che si rapporterà con il Responsabile del procedimento per gli aspetti di

carattere amministrativo e di gestione dell'eventuale contenzioso.

Art. 09- Consegna delle apparecchiature e dei prodotti la consegna delle

ALLEGATO N. 1. G

apparecchiatura costituenti i sistemi analitici oggetto del presente contratto, dovrà essere effettuata, fatto salvi diversi accordi con il Responsabile del Laboratorio destinatario della fornitura a cura e carico della Ditta entro trenta giorni consecutivi dalla sottoscrizione del contratto presso i locali di destinazione. Il relativo collaudo dovrà avvenire nei successivi dieci giorni dall'installazione. I reagenti, calibratori, controlli, consumabili ed altri materiali di consumo saranno ordinati periodicamente con frequenza tale da garantire la continuità dell'attività, utilizzando i codici ed i prezzi delle confezioni indicati in offerta. La Ditta effettuerà le consegne a propria diligenza, rischio e spesa di qualunque natura. L'accettazione della merce non solleva la Ditta dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti non rilevabili all'atto della consegna. I danneggiamenti ricevuti dai prodotti per il trasporto e per le operazioni di carico e scarico sono sempre, e fino al loro utilizzo, imputabili alla Ditta, salvo la sua azione di rivalsa nei confronti dello spedizioniere. La Ditta provvederà a trasmettere alla U.O. Provveditorato-Economato copia dell'avvenuta installazione e collaudo dei sistemi.

Art. 10 – Installazione, verifica di conformità collaudo dei sistemi analitici

Si rinvia a quanto riportato negli artt. 11.02, 11.03, 11.04 e 11.05 del capitolato speciale di appalto parte integrante e sostanziale del presente contratto, che qui si intendono integralmente trascritti.

Art.11–Modalità di ordinazione di reattivi e del materiale di consumo

La consegna dei reagenti, controlli, consumabili, etc., deve avvenire a seguito di ricevimento del formale ordine di acquisto e pervenire in porto franco presso i magazzini che saranno indicati sul buono d'ordine. Al momento della consegna i prodotti dovranno avere una validità pari almeno ai $\frac{3}{4}$ della validità complessiva del prodotto. In caso di inadempienza i prodotti in questione saranno restituiti alla Ditta

ALLEGATO N. 1. G

che dovrà provvedere alla immediata sostituzione. Con la presentazione dell'offerta la Ditta si impegna a consegnare, qualunque quantitativo richiesto, anche minimo. Le consegne devono essere effettuate entro il termine di 10 (dieci) giorni consecutivi dal ricevimento dell'ordine, salvo casi d'urgenza in cui la Ditta dovrà far fronte alle richieste con tempestività, mettendo a disposizione il materiale nel più breve tempo possibile, massimo 48 (quarantotto) ore consecutive dal ricevimento dell'ordine. L'ordine potrà essere inviato anche tramite fax ovvero, in caso di urgenza, trasmesso via telefono; in tal caso farà seguito il relativo ordine di fornitura firmato. Le consegne dovranno essere effettuate, di norma, tra le ore 8,30 e le ore 12,30 di tutti i giorni lavorativi dal lunedì al venerdì.

Art. 12- Assistenza e aggiornamento tecnologico Nella fase di installazione la Ditta dovrà impegnarsi a portare gratuitamente la necessaria assistenza tecnica e tutto il materiale diagnostico e d'uso necessario per la definitiva messa a punto delle metodiche sulla strumentazione fornita, nonché l'ottimizzazione dell'attività analitica in relazione all'organizzazione del lavoro. Durante il rapporto contrattuale, ivi compresa l'eventuale proroga, la Ditta è obbligata a garantire gratuitamente l'aggiornamento tecnologico (software, up-grade tecnico, etc.) dell'apparecchiatura installata. Qualora la Ditta durante il periodo contrattuale, ponga in commercio nuovi prodotti, sia dotazioni strumentali, sia diagnostici, che sostituiscano quelli aggiudicati (anche a seguito di modifiche normative), e che presentino migliori o uguali caratteristiche di rendimento e funzionalità, dovrà proporre all'Azienda di sostituire i prodotti nuovi in luogo di quelli aggiudicati, ferme restando le condizioni stabilite nella gara alle stesse condizioni di fornitura ovvero migliorative. L'eventuale sostituzione avverrà a fronte di conferma scritta dell'Azienda, previa acquisizione di parere tecnico favorevole da parte della U.O./Servizio utilizzatrice. Non saranno

ALLEGATO N. 1. G

prese in considerazione aumenti dei prezzi di aggiudicazione. Nel caso in cui il nuovo prodotto e/o la nuova metodica consentisse economie di gestione, dovrà essere concordata tra le parti una congrua riduzione del prezzo di aggiudicazione. Non potranno essere presi in considerazione aggiornamenti tecnologici riferiti a nuovi prodotti che non sostituiscano, ma semplicemente affianchino, quelli aggiudicati.

Art. 13- Periodo di prova L'Azienda si riserva un congruo periodo di prova non superiore a tre mesi, decorrenti dall'avvenuta verifica di conformità conclusa con esito positivo dei sistemi analitici oggetto della fornitura, al fine di verificare la rispondenza delle apparecchiature, dei reagenti e dei materiali di consumo a quanto dichiarato dalla Ditta in sede di offerta. Tale periodo decorrerà dalla data in cui gli strumenti offerti saranno funzionanti come riconosciuto dal verbale provvisorio di cui all'art.11.12 del capitolato speciale. Terminato tale periodo il Responsabile della U.O./Servizio utilizzatrice eseguirà il test-run della macchina atto a verificare: precisione; accuratezza, operatività (test continuo); consumi effettivi. Superato il suddetto test (collaudo definitivo) il sistema analitico sarà considerato a tutti gli effetti, idoneo ed operativo. A tale scopo sarà rilasciato apposito verbale, sottoscritto dal Responsabile della U.O. utilizzatrice, attestante l'avvenuto collaudo positivo. Nel caso in cui il test non avesse esito favorevole, l'Azienda si riserva la facoltà di concordare una ulteriore e definitiva ripetizione per ulteriori tre mesi. Nell'ipotesi di nuovo esito negativo, l'Azienda avrà facoltà di risolvere il contratto per inadempimento, nel rispetto delle modalità disciplinate dall'art. 19 del Capitolato speciale. Nulla sarà dovuto alla Ditta ad eccezione dei pagamenti delle forniture riconosciute regolari, effettuate durante il periodo di prova ed in ogni caso dopo l'avvenuto collaudo provvisorio. In caso di contestazioni, le verifiche saranno effettuate in contraddittorio con la Ditta. Qualora a giudizio del Responsabile della

ALLEGATO N. 1. G

U.O. utilizzatrice dovessero riscontrarsi delle importanti difformità, sarà effettuata una verifica in contraddittorio con la Ditta. Accertata l'effettiva non rispondenza del sistema analitico alle caratteristiche dichiarate nell'offerta l'Azienda potrà dichiarare risolto il contratto. In tal caso l'Azienda pagherà quanto dovuto alla Ditta durante i sei mesi. In caso di mancata accettazione della strumentazione è facoltà dell'Azienda chiedere l'immediata sostituzione della stessa entro il termine fissato a suo insindacabile giudizio. Mancando o ritardando la Ditta ad uniformarsi a tale obbligo, l'Azienda procederà all'affidamento della fornitura ad altro fornitore, incamerando la cauzione ed addebitando alla Ditta l'eventuale maggior prezzo pagato rispetto a quello risultante dall'aggiudicazione. La merce non accettata resta a disposizione della Ditta a suo rischio, e dovrà essere ritirata senza indugio dalla stessa. E' a carico della Ditta ogni danno relativo al deterioramento, nonché ogni spesa sostenuta per la consegna ed il ritiro della stessa. Tuttavia nel corso del periodo di prova la Ditta sarà invitata dal Responsabile della U.O./Servizio a rimuovere gli eventuali problemi che potrebbero verificarsi.

Art. 14- Fatturazione e pagamenti La Ditta dovrà emettere con cadenza trimestrale posticipata, la quota parte per la locazione della strumentazione, e per il servizio di assistenza tecnica, con decorrenza dall'avvenuta effettuazione del collaudo con esito positivo. Alla prima fattura relativa al noleggio della strumentazione dovrà essere allegata copia del verbale dell'avvenuto collaudo. Sia le fatture relative alla locazione, sia quelle relative all'assistenza tecnica dovranno contenere l'espressa indicazione della U.O. destinataria della fornitura e del periodo cui si riferiscono. In mancanza di tali indicazioni, i suddetti documenti contabili saranno restituiti alla Ditta per le necessarie integrazioni. Indipendentemente dal periodo di avvenuto collaudo delle strumentazioni, le fatture trimestrali che cadono per competenza su

ALLEGATO N. 1. G

due anni solari differenti, dovranno essere divise per due, ciascuna delle quali per un importo “pro rata” dei due differenti anni di competenza. Le fatture derivanti dalle forniture relative ai reattivi e al materiale di consumo dovranno essere emesse, di volta in volta, a seguito dell’evasione degli ordinativi di acquisto, e sulla base dei prezzi riportati nell’offerta economica. I quantitativi di merce ammessi al pagamento saranno quelli accertati all’atto delle singole consegne presso il magazzino dell’Azienda. Il pagamento delle fatture, ove non avvengano contestazioni sulle forniture e/o sulle relative fatture sarà effettuato, tramite il servizio di Tesoreria. Il pagamento delle fatture avverrà secondo quanto disposto dal D.Lgs 9 ottobre 2002, n. 231, e s.m.i. portate dal D.Lgs 09/11/2012, n. 192, entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle fatture o, se successivo dalla data di conclusione delle verifiche di conformità /regolare esecuzione, previa avvenuta acquisizione del D.U.R.C. regolare. La Ditta si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal presente contratto, come prescritto all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, modificato dal decreto legge n. 187 del 2010. A tal fine il codice identificativo gara relativo alla fornitura di cui trattasi è il seguente: **C.I.G. n.**

Art. 15- Rispetto dei termini contrattuali La consegna dei prodotti richiesti dovrà avvenire entro i termini prescritti. Il mancato rispetto di tale termine darà luogo alla risoluzione del contratto, con effetti giuridici ed economici a carico della Ditta. Pertanto l’Azienda potrà acquistare i prodotti in questione dove e come meglio riterrà, ed avrà il diritto di chiedere la refusione degli eventuali danni sopportati per inadempienza della Ditta.

Art. 16- Inadempimenti e penali Le inosservanze di qualsiasi obbligo da parte della Ditta con riferimento all’attività oggetto del Capitolato speciale e Capitolato

ALLEGATO N. 1. G

Tecnico determinano l'onere da parte della Ditta stessa del risarcimento di eventuali danni diretti e indiretti, comunque, derivanti all'Azienda. In caso di ripetute inosservanze agli obblighi contrattuali o di inadempienza particolarmente grave l'Azienda potrà risolvere il contratto, trattenere la cauzione definitiva a titolo di penale e pretendere il risarcimento dei danni cagionati. Le contestazioni delle irregolarità saranno fatte in contraddittorio, ma saranno in ogni caso valide ed incontestabili anche se effettuate dal solo Direttore dell'esecuzione del contratto dell'Azienda. Il R.U.P. – su indicazione del Direttore dell'esecuzione del contratto – si riserva l'insindacabile facoltà di applicare una penale pari all'1/1000 dell'importo contrattuale netto in caso di reiterate mancanze degli obblighi contrattuali assunti come segue:

- *per ogni giorno di ritardo nella prestazione dovuta;*
- *interruzione della fornitura, esclusi i casi di forza maggiore o relativi a fatti dipendenti dall'Azienda;*
- *violazione delle prescrizioni del D. Lgs. n. 196/2003.*

In tutti gli altri casi di disservizi/inadempienze documentati, l'Azienda a discrezione si riserva di applicare una penale commisurata alla gravità, entità e frequenza dei disservizi/inadempienze, comunque, non superiore all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale. In ogni caso l'ammontare delle penali addebitate non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale. Ritardi ripetuti costituiscono valido motivo perché il contratto si intenda risolto di diritto con conseguente incameramento, a titolo di ulteriore penale, della cauzione definitiva e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno. Per le condizioni generali di fornitura e per ogni ulteriore caso non previsto, varranno le norme del codice civile. Le eventuali anomalie e disfunzioni, qualunque ne sia la causa, dovranno essere limitate

ALLEGATO N. 1. G

al tempo strettamente necessario per l'adozione degli opportuni provvedimenti. Ove le stesse si ripetessero e si protraessero in misura ritenuta incompatibile con l'attività dell'Azienda, la stessa si riserva la facoltà di adottare tutti i provvedimenti amministrativi del caso, ponendo a carico della Ditta le spese e danni conseguenti, senza eccezione, fino alla risoluzione del contratto.

Per la strumentazione

La Ditta è tenuta a prestare la necessaria assistenza tecnica rispettando rigorosamente le condizioni ed i tempi di intervento prescritti all'articolo 13 del capitolato speciale.

Penali:

In caso di fermo macchina prolungato per più di 5 giorni lavorativi annuali per macchina, l'Azienda si riserva l'applicazione di una penale pari ad € 500,00 per ogni giorno ulteriore di ritardo, oltre all'addebito alla Ditta il costo delle analisi non eseguite e sulla quantità giornaliera prevista, calcolato sulla base del tariffario vigente nella Regione Basilicata. L'Azienda Sanitaria si riserva, inoltre la facoltà di applicare una penale pari ad € 300,00 per ogni violazione e/o inadempimento degli obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato, non eliminati a seguito di contestazione scritta dell'Azienda. L'importo di detta penale sarà recuperato all'atto di emissione del mandato di pagamento delle fatture. Oltre al 7° (settimo) giorno solare di ritardo, l'Azienda avrà diritto di risolvere il contratto.

Art. 17- Danni –Responsabilità civile e polizza assicurativa La Ditta assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di cose, sia della Ditta medesima, sia dell'Azienda, sia di terzi, in virtù dell'esecuzione della presente fornitura, ovvero a seguito di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche se

ALLEGATO N. 1. G

eseguite da parte di terzi. La Ditta si impegna a garantire idonea copertura assicurativa per furto, incendio ed All-risk elettronica relativamente ai sistemi analitici offerti, comprensivi dei relativi accessori. E' richiesta, altresì, in ordine allo svolgimento della fornitura adeguata copertura RC per danni materiali e non materiali a persone o cose dell'Azienda e per danni materiali e non materiali a terzi o cose di terzi.

Art. 18- Risoluzione del contratto L'Azienda si riserva la possibilità di risolvere anticipatamente il contratto di fornitura nei casi previsti dalla normativa vigente, e nei casi elencati all'articolo 19 del capitolato speciale. In particolare il contratto sarà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12/11/2010, n. 187.

Art. 19- Clausola risolutiva espressa Il contratto di fornitura è sottoposto a clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ed il recesso da parte dell'Azienda, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di competenza le informazioni interdittive di cui all'art. 91 Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.

Art. 20- Forniture aggiuntive L'Azienda si riserva, altresì, la possibilità di estendere l'affidamento alla Ditta aggiudicataria di ulteriori forniture complementari e/o simili a quelle di cui al presente Contratto. In tal caso il prezzo sarà determinato in base a quanto contenuto nell'offerta presentata dalla Ditta aggiudicataria dell'appalto.

Art.21-Ricorso a prestazione di terzi In ogni caso di inadempimento contrattuale, l'Azienda ha facoltà di procedere all'acquisto, presso terzi, dei prodotti inseriti nel capitolato speciale, senza alcuna formalità ed indipendentemente

ALLEGATO N. 1. G

dall'applicazione delle penalità e della eventuale risoluzione del contratto, previsti dal capitolato speciale. L'eventuale maggior onere economico derivante dal ricorso a terzi sarà addebitato alla Ditta.

Art. 22- Divieto di cessione del contratto E' vietata la cessione del contratto, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

Art. 23 –Osservanza normativa vigente La Ditta é responsabile dell'osservanza di tutte le leggi e regolamenti in materia di produzione e commercio dei beni oggetto del presente contratto vigenti all'atto della consegna dei prodotti.

Art. 24 –Importo contrattuale Ai fini della registrazione del presente contratto si dichiara che l'importo complessivo presunto quinquennale della fornitura è di € _____, al netto all'imposta sul valore aggiunto, pertanto è richiesta la registrazione a tassazione fissa, ai sensi dell'art. 5 del D. p. R. 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 25 –Spese contrattuali Tutte le spese relative alla presente scrittura privata (bollo, diritti di segreteria e di registrazione, etc), nessuna esclusa ed eccettuata, restano a totale carico della Ditta senza diritto a rivalsa.

Art. 26 –Foro competente Per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente appalto, sarà competente il Foro di Potenza, con esclusione espressa della competenza arbitrale.

Art. 27– Rinvio Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nella documentazione di gara, si rinvia all'articolato normativo previsto dal Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. portate dal Decreto Legislativo 19/04/2017, n. 56 e alle norme di carattere generale attualmente in vigore.

Il presente contratto letto ai contraenti che lo trovano pienamente conforme alla loro volontà, viene sottoscritto, in segno di totale accettazione, in calce del presente e a margine degli altri fogli unitamente agli allegati, come per legge.

Ditta

Azienda